



90

ORDINANZA N° 33 - CMOL / 2018

IL RESPONSABILE AREA COMPARTIMENTALE

Premesso che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tale da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico;

Considerato che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli;

Considerato che in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento del servizio sgombero neve;

Considerato che con l'emanazione del DPCM 20.02.2018 e i successivi verbali di consegna sottoscritti con le competenti Amministrazioni Provinciali è stata estesa la rete stradale statale di competenza Anas nella Regione Molise;

Considerato che si rende pertanto necessario aggiornare la precedente Ordinanza n° 51/2014 (prot. CCB 15333-P del 20/10/2014);

Visto l'art. 6, comma 4, lett. e) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285 nuovo Codice della Strada, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 29 luglio 2012, n° 120;

Vista la Direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti - Prot. RU\1580 del 16/01/2013;

Vista la richiesta, di cui all'istruttoria in atti, del Capo Centro del Centro Manutenzione A e B;

ORDINA


a tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che transiteranno sulla sotto elencata rete viaria di competenza di questa Area Compartimentale nel periodo dal **15 novembre di ciascun anno al 15 aprile dell'anno successivo**, di essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdruccevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.

Coordinamento Territoriale Adriatica
Area Compartimentale Molise

Via M. Boiano snc - 86100 Campobasso - T [+39] 0874 4301 - F [+39] 0874 430420 - 421
Pec: anas.molise@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)
Sede Legale: Via Manzoni, 10 - 00185 Roma - T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224
Pec: anas@postacert.stradeanas.it
Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 - Iscr. R.E.A. 1024951 - P.IVA 02133681003 - C.F. 80208450587





Strada Statale	Denominazione	Dal Km	Comune	Al Km	Comune
SS 6 dir	Casilina	0+000	San Pietro Infine (CE)	11+830	Venafro (IS)
SS 16	Adriatica	524+600	Montenero di Bisaccia (CB)	536+215	Termoli (CB)
SS 16	Adriatica	546+900	Termoli (CB)	559+877	Campomarino (CB)
SS 17	Dell'Appennino Abruzzese ed Appulo Sannitica	151+035	Castel di Sangro (AQ)	176+400	Isernia
SS 17	Dell'Appennino Abruzzese ed Appulo Sannitica	179+035	Isernia	214+725	Guardiaregia (CB)
SS 17 var. A	Isernia - Castel di Sangro	0+000	Miranda	18+700	Rionero Sannitico (IS)
SS 85	Venafrana	8+000	Sesto Campano (IS)	44+220	Isernia
SS 85 Var	Variante di Venafro	0+200	Venafro (IS)	8+350	Pozzilli (IS)
SS 87	Sannitica	105+850	Sepino (CB)	132+700	Campobasso
SS 87	Sannitica	145+375	Ripalimosani (CB)	169+300	Sant'Elia a Pianise (CB)
SS 87	Sannitica	178+500	Casacalenda (CB)	221+188	Termoli (CB)
SS 158	Della Valle del Volturno	7+228	Pizzone (IS)	40+550	Montaquila (IS)
SS 212	Della Valle del Fortore	49+670	Riccia (CB)	66+800	Gambatesa (CB)
SS 212	Della Valle del Fortore	80+100	Pietracatella (CB)	94+850	Sant'Elia a Pianise (CB)
SS 645	Della Valle del Tappino	1+070	Campobasso	29+808	Gambatesa (CB)
SS 647	Della Valle del Biferno	0+000	Bojano (CB)	75+350	Guglionesi (CB)
SS 647 dir A	Della Valle del Biferno	0+000	Vinchiaturò (CB)	3+900	Colle d'Anchise (CB)
SS 647 dir B	Della Valle del Biferno	5+240	Ripalimosani (CB)	12+300	Montagano (CB)
SS 650	Fondo Valle Trigno	0+000	Isernia	43+350	Trivento (CB)
SS 652	Fondo Valle del Sangro	0+000	Colli a Volturno (IS)	13+300	Castel di Sangro (AQ)
SS 709	Termoli (CB)	0+000	Termoli (CB)	12+450	Termoli (CB)
SS 710	Tang. Est di Campobasso	0+000	Campobasso	2+450	Campobasso
SS 711	Tang. Ovest di Campobasso	0+000	Campobasso	2+440	Campobasso

NSA 514	Lungenzole Est	2+450	Campobasso	7+600	Ripalimosani (CB)
NSA 515	F.V. Rivolo	0+000	Campobasso	8+150	Castropignano (CB)
NSA 516	SP 139 Fossaltina	0+000	Castropignano (CB)	5+656	Fossalto (CB)
NSA 517	SP 138 Fossalto - Pietracupa	5+656	Fossalto (CB)	6+898	Fossalto (CB)
NSA 518	Montana	6+898	Pietracupa (CB)	9+581	Pietracupa (CB)
NSA 519	SP 41 Garibaldi	9+581	Pietracupa (CB)	17+438	Salerno (CB)
NSA 520	SP 15 Trigno	17+438	Salerno (CB)	27+151	Trivento (CB)
NSA 521	SP 77 Chetona	27+151	Trivento (CB)	27+883	Trivento (CB)
NSA 522	SP 159 Stazione di Bonifro - F.V. Biterno	0+000	Lupara (CB)	9+847	Casacalenda (CB)
NSA 523	SP 146 Falconina	0+000	Sant'Elia a Pianise (CB)	5+643	Bonifro (CB)
NSA 524	SP 166 Dei Tre Titoli	0+000	Bonifro (CB)	2+228	Casacalenda (CB)
NSA 525	SP 154 S. Elia - SS 87	0+000	Sant'Elia a Pianise (CB)	5+720	Sant'Elia a Pianise (CB)
NSA 526	SP 40 Adriatica	0+000	Sant'Elia a Pianise (CB)	2+572	Sant'Elia a Pianise (CB)
NSA 527	SP 163 Della Valle del Biferno	0+000	Lucito (CB)	31+627	Acquaviva Collecroce (CB)
NSA 527	SP 163 Della Valle del Biferno	31+627	Acquaviva Collecroce (CB)	34+875	Palata (CB)
NSA 527	SP 163 Della Valle del Biferno	36+940	Palata (CB)	69+987	Petacciato (CB)
NSA 528	SP 150 (ex ss 157) Palata - F.V. Biferno	34+875	Palata (CB)	36+940	Palata (CB)
NSA 529	SP 1 Della Vandra	62+6130	Colli a Volturno (IS)	68+360	Fornelli (IS)
NSA 529	SP 1 Della Vandra	73+325	Isernia	77+025	Isernia
NSA 530	SP 1 Var Della Vandra	0+000	Fornelli (IS)	2+750	Isernia

Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del periodo previsto, in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose, formazione di ghiaccio o fenomeni di pioggia ghiacciata (freezing rain). Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto. Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quegli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione

anas

GRUPPO FS ITALIANE

90

I mezzi antisdrucchiolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quegli di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 maggio 2011 – Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ONORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 13 marzo 2002 – Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1.

I dispositivi antisdrucchiolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.

I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.

Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote come da Circolare n° 58/71 del 22.10.1971 del Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile.

La presente ordinanza:

- verrà notificata agli utenti a mezzo di installazione dei segnali previsti dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione o attraverso gli organi di cui all'art. 12 del D. Lgs 30 aprile 1992, n° 285;
- viene pubblicata all'Albo del Compartimento presso questa sede;
- viene trasmessa agli Enti vari, al CCSS e all'ufficio stampa Anas S.p.A. che provvederà a darne ampia e tempestiva diffusione attraverso i mezzi di comunicazione disponibili a livello nazionale e locale.

L'apposizione della segnaletica indicante l'inizio dell'obbligo della circolazione con catene da neve o altri mezzi antisdrucchiolevoli omologati (Fig. II 87 art. 122 del CDS) in caso di neve o di formazione di ghiaccio, sarà installata e mantenuta in perfetta efficienza dal rispettivo Centro di Manutenzione.

La violazione della presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 6 comma 14 del D. Lgs 30/04/1992, n° 285 e smi.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza tutti i funzionari ed agenti di cui all'art. 12 del D.L.gs n. 285/92.

Il Responsabile Area Compartimentale
Ing. Roberto Scianone

